

COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO

(Provincia di COSENZA)



RIPUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO ANNO 2020

Legge 9 dicembre 1998, n.431 –art. 11-

Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

VISTA la legge 431 del 9/12/1998;

VISTA la delibera di giunta regionale n. 3517 del 22/11/1999;

VISTA la delibera di giunta regionale n.466 del 31/05/2001;

VISTA la delibera di giunta regionale n.758 del 6/08/2002;

VISTA la delibera di giunta regionale n. 206 del 27/03/2006;

VISTE le disposizioni in materia di controlli e sanzioni previste dal dpr n.445/2000 e dal dlgs. n. 109/98, così come modificato dal d.lgs n. 130/2000, dal Dpcm. n. 221/1999 e dal Dpcm n. 242 del 4/4/2001;

VISTO il comma 13 – art. 11 legge 6 agosto 2008 n. 133;

Visto l'art.11 della Legge n°431/1998;

Vista la Legge Regionale n.1 dell'11/01/2006,art.9, comma 5;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Calabria n° 206 del 27/03/2006 pubblicata sul BURC n.8 del 29/04/2006;

Considerato che, in data 23.12.2019, giusta dd n. 182/2019, era stato approvato il bando di concorso e lo schema di domanda Anno 2020 e che, nei termini stabiliti, non sono pervenute domande, per cui non sono state avanzate richieste di contributo alla Regione;

Visti i Decreti MIT del 6.05.2020 e del 12.08.2020, relativi al riparto delle dotazioni per l'anno 2020 del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Tenuto conto delle disposizioni impartite dalla Regione Calabria-Settore Politiche Edilizia Abitativa con note prot.n. 136133/Siar del 16.04.2020 e n. 0372690/Siar del 14.11.2020;

Visto il decreto della Regione Calabria n.11863 del 17/11/2020;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla ripubblicazione del bando per l'anno 2020, giusto nulla-osta della Regione Calabria prot. n. 377550 del 18/11/2020, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 6749/2020,

SI RENDE NOTO

ENTRO 60 (SESSANTA) GIORNI DALLA DATA DEL PRESENTE BANDO, POSSONO PRESENTARE ISTANZA DI ACCESSO AI CONTRIBUTI I SOGGETTI IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

- A) Cittadinanza Italiana;***
- B) Residenza Anagrafica nel Comune e nell'alloggio oggetto della locazione;***
- C) Cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione europea;***
- D) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n.286/98 e successive modifiche;***
- E) Per gli immigrati, il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da 5 anni nella medesima regione;***
- F) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, tenendo presente che fra il conduttore ed il locatore non vi sia vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;***
- G) Essere in regola con il versamento annuale della tassa di registrazione (Mod. F/23) relativo all'immobile oggetto del contratto di locazione;***
- H) Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;***
- I) Non essere assegnatario di alloggio comunale;***
- L) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;***
- M) Patrimonio mobiliare non superiore a Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista da Decreto Legislativo n° 109/98 e ss.mm.;***
- N) Valore ISE (indicatore della Situazione economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n109/98 così modificato dal Decreto Legislativo n°130/2000, non superiore ad Euro 17.000,00 e rientrante nei valori di seguito indicati:***

Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS, Euro 13.338,26 (Fascia A)

incidenza Canone / Valore ISE non inferiore al 14%

Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad Euro 17.000,00 (Fascia B)

Incidenza canone /valore ISE non Inferiore al 24%

- O) Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)Anno 2020- in corso di validità- del nucleo familiare, calcolato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, non superiore ad Euro 35.000,00 per i soggetti che presentano un autocertificazione nella quale dichiarano di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori;***

P) non essere percettori di misure di intervento statale rilevante ai fini IRPEF (reddito di cittadinanza, NASPI, ecc);

Q) non essere percettore di altre misure di intervento statale per emergenza Covid – 19 a sostegno del reddito e/o dell'alloggio (misure di cui al D.L 18/2020);

Il contributo previsto dall'art. 11 della L. 431/1998 non può, altresì, essere cumulato con contributi erogati da altri enti per la stessa finalità.

A tal fine, SI PRECISA CHE PERCEPIRE SIA IL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 CHE IL REDDITO DI CITTADINANZA O DA PENSIONE COMPORTA UN CUMULO DI BENEFICI PUBBLICI EROGATI ALLO STESSO TITOLO E CHE, PERTANTO, LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 431/98 NON PUÒ ESSERE PRESENTATA DA COLORO I QUALI PERCEPISCONO IL CONTRIBUTO PER L' AFFITTO ALL'INTERNO DEL REDDITO DI CITTADINANZA O DA PENSIONE OVVERO POSSONO PRESENTARE RICHIESTA SOLO PER LE MENSILITÀ PER LE QUALI NON HANNO PERCEPITO DETTA TIPOLOGIA DI REDDITO.

I suddetti requisiti, OGGETTIVI E SOGGETTIVI, dovranno essere posseduti dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 392/1978. In mancanza, il contributo sarà erogato agli eredi individuati in base alla disciplina civilistica.

Non sono efficaci :

1- eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale .

2- eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

1- Titolarità di un diritto di “nuda proprietà”;

2-Titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;

3-Titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%

4- Proprietà di un alloggio accatastato presso l'ufficio tecnico erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio.

IL CONTRIBUTO TEORICO, calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo (al netto degli oneri accessori) sul valore ISE, è rapportato ai mesi di effettiva validità del contratto (le

frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo) ed, in ogni caso, non può superare l'importo del canone annuo corrisposto.

Per i soggetti, di cui alla lett. O), l'ammontare del contributo concedibile è calcolato in misura proporzionale alla perdita di reddito.

LA SELEZIONE dei beneficiari avverrà mediante la formulazione di una graduatoria in funzione di un coefficiente derivante dal rapporto canone/valore ISEE dell'anno 2020.

SI AVVERTE CHE, PRIMA DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ED IN PRESENZA DI UNO DEI SEGUENTI CASI:

- a) somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;*
- b) somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo;*
- c) somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, di un valore compreso tra 0 e 30%;*

IL COMUNE PROVVEDERÀ A:

- 1. verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;*
- 2. escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;*
- 3. procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.*

LE RISORSE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI SONO QUELLE CHE LA REGIONE CALABRIA ASSEGNERÀ AL COMUNE.

SI FA PRESENTE CHE SE LA REGIONE NON TRASFERIRÀ I FONDI, I BENEFICI NON POTRANNO ESSERE EROGATI.

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEVONO ESSERE COMPILATE UNICAMENTE SUI MODULI PREDISPOSTI DAL COMUNE DA RITIRARE PRESSO L'UFFICIO AMM/VO .

LE DOMANDE, DEBITAMENTE SOTTOSCRITTE, PENA ESCLUSIONE, COMPLETE DI TUTTI I DATI E DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER I CONTEGGI, DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL "01.03.2020" PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO.

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del Settore Amm.vo dott.ssa Elena Lorenzet nei giorni di apertura al pubblico - tel. 0984/472533.

San Pietro in Guarano, 29.12.2020

**Il Responsabile del Settore Amm.vo
Dr.ssa Elena Lorenzet**

**IL SINDACO
Dott. Francesco ACRI**